

**Allegato "B"** al verbale dell'assemblea generale straordinaria degli associati ricevuto dal notaio de Vanna Gianfranco di Gardone Val Trompia in data 22 Ottobre 2020 rep. n. 7650/4733

## **STATUTO**

dell'associazione **"GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA ADRO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** (abbreviata in **"GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA ADRO ODV"**)

### **Art. 1) Denominazione**

È corrente l'Associazione di Pubblica Assistenza denominata:

**"GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA ADRO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

(abbreviata in **"GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA ADRO ODV"**).

### **Art. 2) Sede**

L'Associazione ha sede nel Comune di **Adro (BS)**.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

### **Art. 3) Durata**

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

### **Art. 4) Scopo e attività Istituzionali**

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, come di seguito indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Essa opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto rivolto alla generalità della popolazione nelle seguenti aree di intervento:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, Legge 08/11/2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 05/02/1992, n. 104 e alla Legge 22/06/2016, n. 112 e successive modificazioni;
  - interventi e prestazioni sanitarie;
  - prestazioni sociosanitarie di cui al DPCM del 14/02/2001, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06/06/2001 e successive modificazioni;
  - educazione, istruzione e Formazione professionale, ai sensi della Legge 28/03/2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19/08/2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017;
  - qualora si verificassero le condizioni, può collaborare alla risoluzione di problemi con autorità, altri enti per finalità sociali ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con riferimento ai sopraindicati aspetti istituzionali.
- Potrà pertanto svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- prestare interventi di primo soccorso con mezzi idonei a chiunque ne faccia richiesta;
  - trasporto di feriti ed infermi;
  - prestare interventi con unità cinofila;
  - prestare opera di assistenza richiesta da privati e da enti, pubblici e privati,

secondo le norme o condizioni stabilite dalla Legge, dallo statuto e dal regolamento dell'associazione, ovvero dall'organo amministrativo;

- porgere valido aiuto nelle pubbliche e private calamità
- realizzazione e aggiornamento di materiale informativo e formativo attraverso la raccolta o acquisizione di testi, pubblicazioni, supporti audio e video di vario genere, attrezzature tecniche per operare nei settori dell'assistenza sociale, socio sanitaria e dell'assistenza sanitaria, ad uso degli associati per tutti gli scopi che l'associazione si è prefissata;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, pubbliche e/o private, imprese sociali ed enti societari, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

A questo fine, l'Associazione può, tra le altre attività, effettuare: a) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interesse in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione dovrà mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Pertanto l'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività strettamente connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie in quanto integrative di quelle statutarie anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla Legge, in particolare dal D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 5) Eventi e manifestazioni. Carattere apolitico ed apartitico dell'associazione**

La associazione può intervenire e partecipare a mezzo di propri delegati a festività di carattere nazionale. La associazione comunque è apolitica e estranea a qualsiasi partito politico e può partecipare a manifestazioni politiche e/o religiose, culturali, sportive.

#### **Art. 6) Emblema**

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce color BLU racchiusa in un cerchio ARANCIO.

#### **Art. 7) Soci**

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto, ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà

essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante associato.

Gli associati della Associazione sono di due categorie e cioè: associati volontari attivi e associati onorari.

Sono associati volontari attivi gli associati che, di sana e robusta costituzione fisica, riconosciuti idonei a seguito di regolare visita medica, prestano la propria opera personale nella Associazione (autisti e barellieri in particolare).

Sono associati onorari coloro che abbiano elargito somme o beni di una certa entità a favore della Associazione, coloro che abbiano ricoperto per anni e con zelo cariche nella Associazione, i medici che prestano gratuitamente la loro opera per gli scopi dell'Associazione, nonché coloro che abbiano contribuito notevolmente allo sviluppo ed al benessere della Associazione.

Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

#### **Art. 8) Il volontariato**

L'associazione si avvale nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti dell'associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito e senza scopo di lucro, anche indiretto. Le prestazioni fornite dai volontari sono gratuite, non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore Assistenza tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario conformemente a quanto disposto dall'art. 17 c. 3 del D.lgs 3 Luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore". L'Associazione potrà tuttavia assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

#### **Art. 9) Diritti degli associati**

I diritti degli associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed essere eletti;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto;
- e) esaminare i libri sociali;
- f) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- g) frequentare i locali dell'associazione;
- h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **Art. 10) Doveri degli associati**

I doveri degli associati sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed eventuali regolamenti interni;
  - b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  - c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
  - d) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione.
- Non possono essere associati coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Associazione e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

#### **Art. 11) Diritto di voto e deleghe**

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

#### **Art. 12) Recesso ed esclusione**

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato non in regola con il versamento della quota associativa, dopo sei mesi di morosità o che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti o a causa di indegnità, immoralità o per comportamento contrario agli scopi della Associazione o offensivo verso l'Associazione stessa e la sua organizzazione e/o in generale l'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera all'associato socio interessato; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla data della relativa comunicazione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

#### **Art. 13) Patrimonio dell'associazione**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono

anche essere realizzati: a) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto; b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali; c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari

È fatto salvo il diritto di ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a norma dell'art. 33 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, a cui si fa integrale rinvio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto nell'art. 4.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 14) Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo.

Non possono comunque essere eletti a cariche sociali associati inferiori ad anni diciotto ed associati appartenenti a Consigli comunali.

Alla nomina delle cariche sociali si può provvedere anche a mezzo di liste predisposte da un Comitato Elettorale appositamente nominato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15) Assemblea degli Associati**

##### **A) Funzioni**

L'assemblea degli associati:

- nomina, attraverso elezioni, i componenti dell'organo amministrativo;
- nomina l'organo di controllo e il revisore
- revoca i componenti dell'organo amministrativo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

##### **B) Convocazione**

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto; in quest'ultimo caso dovrà essere convocata

non oltre trenta giorni dalla richiesta.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

#### **C) Diritto di voto**

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese.

#### **D) Svolgimento**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono

compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

### **E) Maggioranze**

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Lo scioglimento della Associazione non potrà avvenire se non per deliberazione dell'assemblea appositamente richiesta a tale scopo da almeno due terzi dei soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida soltanto se avrà ottenuto la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

### **Art. 16) Consiglio Direttivo**

#### **A) Funzioni**

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari
- dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure
- selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi;
- predisporre ed approvare un Regolamento interno che disciplini tra l'altro la ammissione e la esclusione degli associati, il servizio e le mansioni degli associati volontari attivi, il servizio autoambulanza e quant'altro necessario per l'attuazione degli scopi e per la attuazione degli scopi e per la vita dell'Associazione;
- predisporre ed emanare in generale gli opportuni Regolamenti attuativi delle norme di cui a questo Statuto ed inerenti a quanto non previsto dallo Statuto medesimo;
- scegliere ad ogni necessità il medico responsabile del servizio sanitario e gli altri medici associati.

- Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

### **B) Composizione**

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

### **C) Funzionamento**

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 2 volte l'anno ed ogni qualvolta lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità

prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

#### **D) Doveri dell'ufficio**

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

#### **Art. 17) Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente:

- rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- sono eletti all'interno del Consiglio Direttivo che presiedono, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro;
- durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili;
- in caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, possono delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

#### **Art. 18) Organo di Controllo**

##### **A) Funzioni**

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto,

alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

### **B) Composizione**

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19) Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In alternativa al comma precedente, l'assemblea, potrà demandare il controllo legale alla rete associativa di riferimento alla quale l'associazione aderisce.

#### **Art. 20) Bilancio**

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

#### **Art. 21) Devoluzione**

In caso di estinzione o scioglimento (quest'ultimo da adottarsi con la procedura ed il quorum di cui sopra) il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. Il tutto a norma dell'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, a cui si fa integrale rinvio.

#### **Art. 22) Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto e, per quanto non integrabile dai detti Regolamenti attuativi, valgono le del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e le norme di Legge in materia.

**Art. 23) Decorrenza e condizione sospensiva**

L'efficacia del presente statuto decorre dal termine di cui all'articolo 104 comma 2 del citato D.lgs. n. 117/2017 (e successive modifiche e integrazioni), a cui si fa rinvio ed è subordinata alla condizione sospensiva della valida iscrizione nel Registro unico del Terzo settore.

All'originale firmato: Ruggeri Fausto - Notaio Gianfranco de Vanna, segue l'impronta del sigillo notarile.